

Repertorio numero 17.390

Raccolta numero 13.057

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE**"situazione Xplosiva"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno ventisette del mese di marzo

(27 marzo 2023)

alle ore diciassette e quindici minuti, in Torino, nel mio studio in corso Duca degli Abruzzi 18.

Innanzi a me dottor Alessandro STEFANI, Notaio con residenza in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

è presente:

RICCIARDONE Sergio, nato a Torino il giorno 30 agosto 1971, domiciliato per la carica presso la sede associativa, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione

"situazione Xplosiva"

costituita in Italia, con sede in Torino, via Gioacchino Rossini 3, codice fiscale 97594550010 e partita I.V.A. 07942000014, in corso di trasmigrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, che mi richiede di ricevere in forma pubblica il presente atto e dichiara che si trova qui riunita l'assemblea dei soci della predetta associazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione delle modifiche allo statuto richieste per il completamento dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

E invita me Notaio a far constare da questo pubblico verbale le deliberazioni che l'assemblea stessa andrà ad adottare. Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 16 del vigente statuto, il comparente che

constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato ai sensi di legge e di statuto in questo luogo ed ora;

- che è consentito attraverso la piattaforma prescelta "Google Meet": al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; al Notaio verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi che si verificano nella riunione, oggetto di verbalizzazione; agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione degli argomenti trattati ed alla votazione simultanea su quanto posto all'ordine del giorno, nonché di visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere;

- che del Consiglio Direttivo sono presenti: il Presidente nella persona del comparente il Consigliere Guido SAVINI, assente il Consigliere Mauro Del Rio;

- che sono presenti, in proprio o per deleghe, che ritenute valide vengono acquisite agli atti, *numero 18 (diciotto) associati* su numero 20 (venti) associati aventi diritto di voto, come risulta dal foglio presenze che, predisposto dall'Ente, si allega al presente sotto la lettera **"A"**;

e dichiara:

- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

- che l'assemblea è quindi valida ed idonea a deliberare sul punto di cui al predetto ordine del giorno ai sensi dell'articolo 16 del vigente statuto.

Il Presidente evidenzia all'assemblea che, a seguito delle procedure di trasmigrazio-

Registrato a Torino DP II
il 11 aprile 2023

al n. 15557 serie 1T

Esente

ne delle associazioni di promozione sociale iscritte ai previgenti registri nazionale e regionale, l'associazione risulta "in sospeso" ed inserita nell'elenco degli Enti con richiesta pendente di integrazioni, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali "<https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti>".

A seguito di quanto sopra, la Regione Piemonte, Ufficio Terzo Settore - RUNTS, ha trasmesso in data 14 marzo 2023 a tutti gli Enti facenti parte del suddetto elenco, una diffida protocollo numero 13991, con richiesta di far pervenire, entro 30 (trenta) giorni, le integrazioni necessarie per la conclusione del procedimento; in mancanza, il procedimento di trasmigrazione si concluderebbe con un provvedimento di diniego. Al riguardo il Presidente chiede di mettere a verbale che la suddetta mail non risulta essere pervenuta né agli indirizzi di posta elettronica ordinaria né all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente.

Il Presidente prosegue quindi evidenziando che l'Associazione ha lo scopo di promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità da perseguire attraverso la promozione e diffusione della musica e cultura contemporanea ed in particolare della musica pop d'avanguardia e che le attività istituzionali della stessa rientrano fra le attività di interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore (di seguito "CTS"), emanato con D.Lgs. 117/2017, ed elencate nell'articolo 5 dello stesso codice.

Si rende quindi opportuno adeguare lo statuto dell'Associazione, considerata una *Associazione di Promozione Sociale* (di seguito "APS"), alla disciplina del Codice del terzo Settore ai fini di perfezionare l'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (di seguito "RUNTS"), risultando ciò di notevole utilità per l'attività dell'associazione.

Il Presidente prosegue riferendo che l'iscrizione al RUNTS comporta il recepimento, nello statuto, della normativa del "CTS" e la necessità di deliberare in particolare le seguenti modifiche relative a:

- denominazione: "Situazione Xplosiva APS";

- scopo: lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sono perseguite attraverso:

- la promozione e diffusione della musica e cultura contemporanea ed in particolare della musica pop d'avanguardia;

- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;

- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;

- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, all'istruzione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione e la promozione dell'inclusione digitale (e-Inclusion);

- la promozione dell'aggregazione sociale attraverso eventi, concerti, musica come momenti di partecipazione sociale e culturale;

- la creazione di opportunità economiche per individui o comunità svantaggiate - talenti emergenti, comunità under 30 (trenta), culture diverse - proteggendo l'ambiente.

L'attività di adeguamento dello statuto alla normativa del "CTS" comporta l'evidenza del principio di democraticità nonché il recepimento della disciplina inerente le asso-

ciazioni di promozione sociale. La modifica statutaria prevede inoltre: la durata indeterminata; l'obbligo di avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; la scelta dei componenti del Consiglio Direttivo tra gli associati; l'introduzione della disciplina relativa all'Organo di controllo e del Revisore legale, del patrimonio dell'Associazione, del bilancio e della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento o estinzione. — Infine il Presidente sottolinea che l'adesione alla riforma del Terzo Settore, porta con sé numerosi vantaggi fiscali e può agevolare il rapporto con la pubblica amministrazione.

Il presidente conclude il proprio intervento evidenziando l'opportunità di procedere all'adeguamento sopra illustrato nella forma dell'atto pubblico notarile, pur non risultando essa a rigore strettamente necessaria in questa fase, dal momento che per la partecipazione ai bandi e alle gare alle quali questa associazione regolarmente partecipa spesso la suddetta forma pubblica viene espressamente richiesta.

L'assemblea - udito quanto sopra, dopo esauriente discussione - con voto palese per dichiarazione espressa all'unanimità

DELIBERA

- di **modificare** la denominazione dell'Associazione in "Situazione Xplosiva APS"; —
- di **modificare** lo scopo e le attività dell'associazione come segue:

"Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sono perseguite attraverso: —

- la promozione e diffusione della musica e cultura contemporanea ed in particolare della musica pop d'avanguardia;
- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, all'istruzione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione e la promozione dell'inclusione digitale (e-Inclusion);
- la promozione dell'aggregazione sociale attraverso eventi, concerti, musica come momenti di partecipazione sociale e culturale;
- la creazione di opportunità economiche per individui o comunità svantaggiate - talenti emergenti, comunità under 30 (trenta), culture diverse - proteggendo l'ambiente.

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere d) et i) del CTS:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.";

- di **approvare** un nuovo testo di statuto dell'Associazione, adeguandolo alle previsioni normative introdotte dal D.Lgs. 117/2017 (*Codice del terzo Settore*), che si allega al presente verbale sotto la lettera "**B**" previa lettura da me Notaio datane al comparente;

- di **conferire** al Presidente ogni e più ampio potere e facoltà, nessuna esclusa, per dare attuazione alle deliberazioni oggi adottate; allo stesso è altresì conferita la facoltà di apportare al presente atto ed allo Statuto allegato tutte le modifiche ed integrazioni che fossero eventualmente richieste dalle Autorità competenti ai fini dell'iscrizione al RUNTS.

Ai fini del Pubblico Registro Automobilistico e degli adempimenti immobiliari si precisa che la società:

- non è titolare di beni mobili iscritti al Pubblico Registro Automobilistico;

- non è titolare di beni immobili.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola l'assemblea viene sciolta alle ore diciotto e otto minuti.

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato sotto la lettera "A".

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alla parte, la quale da me interpellata lo dichiara pienamente conforme alla sua volontà ed in conferma con me lo sottoscrive alle ore diciotto e venticinque minuti.

Scritto a mano e a macchina da me e da persona di mia fiducia su due fogli, per sei pagine fin qui.

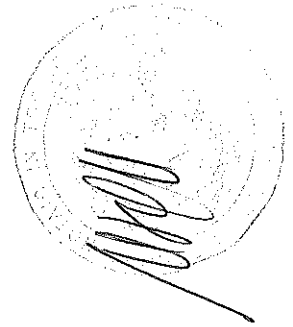
IN ORIGINALE FIRMATO:

Sergio RICCIARDONE

Alessandro STEFANI Notaio

ELENCO SOCI "situazione Xplosiva"

N.	COGNOME	NOME	PRESENTE/ASSENTE	DELEGATO
1	RICCIARDONE	Sergio	presente	
2	SPALLACCI	Roberto	assente	
3	SAVINI	Guido	presente	
4	MAZZON	Valentina	presente	RICCIARDONE Sergio
5	VALLETTA	Giorgio	presente	
6	RINALDI	Albino	presente	RICCIARDONE Sergio
7	CALO'	Pietro Salvatore	presente	RICCIARDONE Sergio
8	BERTAMINI	Chiara	presente collegata da Torino	
9	CHIODI	Roberta	presente collegata da Roma	
10	MAZZARINO	Pietro	presente collegata da Torino	
11	MACCHIA	Andrea	presente	VALLETTA Giorgio
12	BAROLO	Elena	presente	VALLETTA Giorgio
13	ROMEO	Rosa Emanuela	assente	
14	GUASTALLA	Francesca	presente collegata da Torino	
15	MAUTONE	Massimiliano	presente collegata da Napoli	
16	MARTINOD	Christel	presente	SAVINI Guido
17	DEL RIO	Mauro	presente	RICCIARDONE Sergio
18	ROSOLEN	Elisabetta Giulia	presente	BERTAMINI Chiara
19	OLIVERO	Davide	presente collegata da Torino	
20	LATTANZI	Stefano	presente collegata da Como	



Signature

Statuto
"Situazione Xplosiva APS"
Definizioni e Finalità
Articolo 1 - Forma giuridica e principi generali
Ai sensi degli articoli 35 e seguenti del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Situazione Xplosiva APS" (indicata anche come "Associazione" nel presente testo) con sede legale in Torino.
Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L'Associazione è centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L'Associazione ha durata indeterminata.
Articolo 2 - Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.
Le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sono perseguite attraverso:
- la promozione e diffusione della musica e cultura contemporanea ed in particolare della musica pop d'avanguardia;
- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, all'istruzione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione e la promozione dell'inclusione digitale (e-Inclusion);
- la promozione dell'aggregazione sociale attraverso eventi, concerti, musica come momenti di partecipazione sociale e culturale;
- la creazione di opportunità economiche per individui o comunità svantaggiate - talenti emergenti, comunità under 30 (trenta), culture diverse - proteggendo l'ambiente.
Articolo 3 - Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi
L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere d) et i) del CTS:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse so-

ciale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 4 - Volontariato

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/le propri/e associati/e o delle persona/e aderente/i agli enti associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente e fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del CTS.

Laddove necessario o obbligatorio per legge, l'associazione adotterà, con delibera assembleare, il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

I/Le Soci/e

Articolo 5 - Ammissione dei soci

Il numero dei/le soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35, comma 1, CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, abbia la maggior età e si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

Agli/le aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e dei regolamenti interni e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 6 - Procedimento di ammissione

E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al pri-

mo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione, e in ogni caso entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del ricorso.

Articolo 7 - Diritti dei soci

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

I/le soci/e hanno diritto a:

- partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma delle attività;
- eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo ed a partecipare alle assemblee in qualità di votanti;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto.

Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 8 - Doveri dei soci

Il/la socio/a è tenuto/a a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione. In particolare, è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio/a si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- recesso, la cui dichiarazione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo; essa ha efficacia immediata dal momento della ricezione;
- espulsione o radiazione.

Articolo 10 - Azioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/la socio/a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/le suoi/e soci/e;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;

- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottati condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente statuto.

Articolo 11 - Trasparenza

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del ricorso.

Patrimonio Sociale e rendicontazione

Articolo 12 - Patrimonio

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;
- ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13 - Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;

ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Articolo 14 - Termini di approvazione del bilancio

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 15 - Bilancio sociale

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell'Associazione siano superiori ad euro 1.000.000,00 (unmilione e centesimi zero) è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall'assem-

blea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio; si applica l'art. 14, comma 1 e l'art. 48, comma 3, del CTS.

Organismi dell'Associazione

Articolo 16 - Organismi

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.

È organismo di garanzia e controllo:

- l'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, qualora dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex art. 30, D.Lgs. 117/2017.

Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Articolo 17 - Partecipazione

Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti/e i/le soci/e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, anche in modalità telematica, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi nella bacheca della sede sociale almeno quindici giorni prima.

Articolo 18 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata l'organo di controllo (ove nominato) o almeno un quinto dei/le soci/e aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 19 - Convocazione dell'Assemblea

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/le soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/le intervenuti/e. Tra la prima e la seconda convocazione intercorrono almeno 24 (ventiquattro) ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/le presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 20.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Articolo 20 - Modifiche statutarie

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/le soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/le soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/le partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli interve-

nuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/le soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.

Per le delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 31.

Articolo 21 - Svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o da un/a socio/a eletto/a dall'Assemblea stessa. Il/la presidente dell'Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/le soci/e presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. Il quorum deliberativo, in questi casi, si riduce in numero conseguente.

L'assemblea può svolgersi anche mediante audio-video collegamento, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d. che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura dell'associazione o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove è stata convocata.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti nella bacheca della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/le soci/e per la consultazione.

Articolo 22 - Competenze dell'assemblea

L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato;
- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- g) delibera sull'assunzione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;

l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 23 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, che ne stabilisce il numero, potendo essere composto da un minimo di 3 eletti fra i/le soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 24 - Commissioni di lavoro e incarichi

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4.

Articolo 25 - Cariche sociali

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
- il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, cura gli aspetti economico e finanziari; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 26 - Competenze del Consiglio Direttivo

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- approvare le linee generali del programma di attività per l'esercizio e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- adottare i regolamenti interni;

- ove previsto, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei/le soci/e, delegando allo scopo uno/a o più Consiglieri/e;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/le soci/e;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- stabilire la quota associativa annuale a sostegno delle attività sociali;
- compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea dei soci.

Articolo 27 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per la predisposizione del bilancio di esercizio o dell'eventuale bilancio sociale, nonché quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri/e, o su convocazione del/la Presidente, anche con modalità telematiche.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/le Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-video conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, intendendosi la riunione svolta nel luogo dove è stata convocata;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 28 - Decadenza e dimissioni dei consiglieri

I/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione.

ne del Consiglio.

Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato tra i non eletti all'elezione del Direttivo; diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei/le Consiglieri/e.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 29 - Organo di controllo

I) L'organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge, verrà eletto e sarà composto da un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. L'organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso, l'unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all'art. 2397 c.c., come richiamati nel successivo comma II.

L'eventuale compenso da corrispondere all'organo di controllo sarà previsto dall'assemblea al momento della nomina.

II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del Codice Civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si applica, in tal caso, il successivo art. 30, comma I, lett. a).

IV) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

V) I/le componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dell'organo di controllo ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 30 - Revisione legale

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

a. potrà incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di controllo, qualora sia

costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;

b. ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Norme di Scioglimento

Articolo 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

Disposizioni Finali

Articolo 32 - Rinvii

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

IN ORIGINALE FIRMATO:

Sergio RICCIARDONE

Alessandro STEFANI Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Torino, il 11 aprile 2023.